



Comune di Castellabate

Provincia di Salerno



Patrimonio mondiale Unesco - Parco nazionale Cilento - Bandiera Blu - Borghi più belli d'Italia -
4 Vele Legambiente Touring club

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI STABILIMENTO BALNEARE

(Adottato con delibera di C.C. n. 13 del 07.03.2008)

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di stabilimento balneare sono disciplinate, in tutto il territorio del Comune di Castellabate, dal RD N. 773/31 (art. 86), dalla Legge 29.03.01 n. 135, dalle disposizioni del presente regolamento nonché dalle altre disposizioni di legge che qui si intendono interamente richiamate.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'attività di stabilimento balneare e delle attività a questa complementari;
2. Ai fini del presente regolamento, per stabilimenti balneari si intendono le imprese turistiche poste sulle riva del mare attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, servizi igienici e docce, di norma poste su area in concessione demaniale e non. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Devono essere, altresì, dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché nel rispetto delle relative disposizioni normative vigenti.

ART. 3 – MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Le attività di cui al presente regolamento possono esse svolte da imprese individuali, da società, costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di imprese, da enti e associazioni.
2. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di stabilimento balneare deve presentare richiesta per rilascio licenza per l'esercizio di stabilimento balneare ai sensi dell' art. 86 TULPS con contestuale dichiarazione di esser in possesso di requisiti di cui alle leggi di settore e l'osservanza delle vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza, nonché delle norme contenute nel presente regolamento.
3. Ogni modifica ai suddetti elementi, rispetto a quanto inizialmente dichiarato, deve essere preventivamente comunicata al Comune di Castellabate nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi di cui alla Sezione II del presente regolamento.
4. L'esercente deve provvedere e garantire il servizio di pronto soccorso, secondo le norme vigenti.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'attività di preparazione di alimenti all'interno dello stabilimento balneare è subordinata alla presentazione, all'autorità competente, di idonea Notifica / Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) per la registrazione delle attività alimentari, ai sensi del Regolamento n. 852/04 CE e/o del Regolamento n. 853/04 CE.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. La somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area e/o locali dello stabilimento balneare è subordinata al rilascio di autorizzazione amministrativa Tip. "C" così come disposto dalla L. 287/1991. Ai fini del rilascio della prescritta licenza tip "C" è necessario presentare domanda di licenza al Comune di Castellabate su apposita modulistica così come approvata da delibera di G. C. nr 20 del 25.01.2008.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al pubblico è soggetta a DIA ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004. La DIA ai fini igienico sanitari di cui al presente comma deve essere presentata al Comune di Castellabate per il successivo inoltrare alla competente Azienda Sanitaria Locale .

ART. 6 - EFFETTUAZIONE DI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. La licenza per stabilimento balneare, come individuati dall' art. 2 del presente regolamento, di cui all' art 86 TULPS oltre all'attività di stabilimento balneare abilita all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, la cui capienza e l' afflusso non sia superiore a cento persone, consistenti in:
 - a. trattenimenti, ovvero di divertimenti e attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti, purché:
 - il trattenimento si svolga in forma secondaria e complementare rispetto alla normale attività di stabilimento balneare;
 - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento. I locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglienza prolungata del pubblico;
 - non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso, né si applichino aumenti dei costi dei servizi prestati, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti può comunque avvenire previa presentazione di istanza, da presentarsi almeno sette giorni prima (termine perentorio), con cui l' interessato dichiarerà di voler effettuare trattenimenti di cui al del presente articolo. In mancanza del rispetto del termine di presentazione la richiesta non sarà accolta.
3. Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti a oltre 100 persone, oltre al rispetto di quanto previsto dal comma 1 lettera a), l' esercente deve ottenere preventivamente il prescritto Certificato di Prevenzione Incendi, dovrà acquisire la preventiva autorizzazione di cui all' articolo 68 previa verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS. L' istanza deve esser presentata almeno trenta giorni prima dell' evento al fine di assicurare una completa istruttoria (termine perentorio). In mancanza del rispetto del termine di presentazione la richiesta non sarà accolta.
4. Le autorizzazioni di cui all' art. 6 del presente regolamento sono giornaliere, non essendo ammissibile le autorizzazioni protratte per più giorni. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del Servizio di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90 e smi.

ART. 7 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In caso di **organizzazione di piccoli trattenimenti** di cui all' articolo 6 del presente regolamento, devono essere rispettate le norme:
 - a. **in materia di inquinamento acustico** e pertanto ai sensi della legge 26/10/1995 n. 447 e DPCM 16/4/1999 n. 215, deve essere redatta (in duplice copia originale) da un tecnico abilitato la "previsione di impatto acustico", da:
 - presentare al Comune di Castellabate, prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento.
 - tenere a disposizione dell'Autorità di controllo.
 - b. **in materia di sicurezza** e pertanto è consentita l'installazione di:
 - di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora, purché localizzati in aree comunque non accessibili al pubblico e dotati di dichiarazione di conformità ai sensi della legge n° 46/90 assicurando regolare manutenzione dell' impianto elettrico e relative verifiche periodiche della messa a terra ai sensi del DPR 462/2001.
 - c. **in materia di prevenzione incendi** , occorre rispettare quanto previsto dal DM 10 marzo 1998 tra cui idonei mezzi antincendio in occasione dello svolgimento dell'attività e opportuna segnaletica. Il possesso del prescritto CPI o la dichiarazione

di cui all' art 3 del DM n° 37/1982 sarà previsto in caso di gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 Kw, deposito GPL con capacità superiore a 300 Litri, bruciatori da cucina con potenza complessiva superiore a 10.000 Kcal nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività in qualunque momento la "previsione di impatto acustico" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI

1. La dichiarazione rese ai fini del rilascio della licenza e le notifiche/ denunce di cui agli artt. 4-5-6-7 legittimano l'interessato all'esercizio delle rispettive attività e la stessa, una volta presentata, non dovrà essere riproposta per le stagioni successive, salvo che non si verifichino, nell'esercizio dell'attività, mutamenti di elementi e condizioni precedentemente dichiarate. In tale ultima ipotesi, l'interessato è tenuto a produrre una nuova dichiarazione di inizio di attività o una nuova richiesta di autorizzazione. In caso contrario, il titolare dovrà dichiarare la mancanza di variazioni.

ART. 9 - NORME GENERALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Ai fini del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico (legge 26/10/1995 n. 447 e DPCM 16/4/1999 n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attività di stabilimento balneare e che:
 - a. non dispongono di impianti di amplificazione sonora, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso;
 - b. utilizzano impianti di amplificazione sonora, devono predisporre la "previsione di impatto acustico", redatta da un tecnico abilitato, che deve essere **allegata** alla richiesta di rilascio licenza all'art. 3, c. 3.
2. Qualora vogliano effettuarsi le attività di cui all' art. 6 del presente regolamento, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, è necessario che il richiedente adempia agli adempimenti di cui al punto a) o al punto b) del presente articolo.
3. in ogni caso gli amplificatori sonori dovranno esser posti a ridosso dello stabilimento balneare e rivolti verso il mare.

ART. 10 - COMUNICAZIONE DEI PREZZI

1. I titolari o gestori degli stabilimenti balneari già in attività devono trasmettere al Comune, entro il 1° maggio di ogni anno, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare.
2. I nuovi stabilimenti devono trasmettere la comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività.
3. L' esercente ha la facoltà di comunicare, entro il primo giugno di ogni anno, a modifica dei prezzi inoltrati ai sensi del comma 1 e 2, il nuovo tariffario dei prezzi che si intendono praticare.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'esercente dovrà applicare gli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
5. L'esercente non può praticare prezzi superiori ai massimi comunicati e le comunicazioni hanno valore per l'intero anno solare. Le comunicazioni di cui al presente articolo non hanno effetto retroattivo.
6. I titolari o gestori degli stabilimenti balneari devono esporre in modo visibile le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati.

ART. 11 - VIGILANZA

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica e il personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'agenzia regionale per l'ambiente esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e sono, pertanto, autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali e aree nelle quali si svolgono le attività suddette.
2. L'Azienda Sanitaria Locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta il possesso dei requisiti sanitari da parte dello stabilimento balneare e controlla il rispetto delle norme sanitarie.

ART. 12 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque gestisca l'attività di stabilimento balneare, senza aver presentato richiesta di rilascio licenza di cui all'art. 3, c. 2 o prima del rilascio della stessa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
2. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini di cui all' art 9 commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00; l'omessa esposizione delle tabelle dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 1.050,00; l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00.
3. Per la violazione delle norme di cui agli artt. 4-5-6-7-8 si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina le relative attività.
4. Per la violazione delle norme di cui al presente regolamento non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, conformemente al disposto dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/00.
5. In caso di mancato rispetto ed attuazione di quanto previsto dall' art 18 comma 3 si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell'attività.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune di Castellabate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

ART. 13 - SOSPENSIONE E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1. Il responsabile del competente servizio comunale sospende l'attività di stabilimento balneare qualora siano venuti meno i requisiti edilizi, urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza, di destinazione d'uso e di inquinamento acustico, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla notifica della stessa.
2. Si provvede ad ordinare la chiusura di uno stabilimento balneare qualora il titolare:
 - a. non avvii l'attività entro 180 giorni dal rilascio della licenza;
 - b. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c. non adempia alla diffida di ripristino di cui al comma precedente;
 - d. eserciti l'attività senza aver presentato idonea e valida richiesta di rilascio licenza o prima che la stessa venga rilasciata dal responsabile dell' Area
3. Decorsi 10 giorni dalla ordinanza di chiusura di cui al comma 2 del presente articolo, qualora l'ordine non venga eseguito, il responsabile del servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

SEZIONE II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 14 – RILASCIO LICENZA

1. Per l'apertura di un nuovo stabilimento balneare, nonché per la modifica ai locali e alle attrezzature e impianti, l'interessato deve presentare al Comune di Castellabate apposita richiesta per rilascio licenza ai sensi dell' art. 86 TULPS
2. La richiesta può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'amministrazione comunale.
3. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve necessariamente indicare:
 - a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta o legale rappresentante, se società;
 - b. denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se già iscritto);
 - c. (in caso di modifica dei locali, attrezzature e/o impianti) numero e data della licenza precedente;
 - d. ubicazione e superficie dell'esercizio e il numero di cabine disponibili;
 - e. eventuale nomina del rappresentante, relative generalità e accettazione;
 - f. eventuali attività complementari esercitate nell'esercizio;
 - g. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:
 1. di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della Legge 27-12-1956, n. 1423;
 2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia);
 - h. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:
 3. di comunicare la presenza degli addetti al servizio di salvataggio e di pronto soccorso con idonea qualifica professionale, durante la stagione balneare;
 4. di avere rispettato, relativamente ai locali dell'esercizio, le norme e le prescrizioni in materia di edilizia e urbanistiche, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza e di inquinamento acustico, e, in particolare, il possesso, ove previste delle prescritte autorizzazioni in materia (con indicazione dei relativi estremi);
 - i. estremi della concessione demaniale marittima e/o ogni eventuale altro atto attestante la disponibilità dell'area e dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
1. Le dichiarazioni di cui al punto f) del c. 3 del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci, nel caso di società di persone; esclusivamente dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, dal legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata o di capitali, dall'eventuale rappresentante nominato.
2. Alla richiesta di licenza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. planimetria, in scala 1:100, redatta da tecnico abilitato, che rappresenti l'area, le infrastrutture, i locali e le attrezzature dello stabilimento, accompagnata da relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche delle stesse, con particolare indicazione dello schema di raccolta e smaltimento dei liquami e di allaccio all'acquedotto (in caso di modifica dei locali la planimetria deve indicare la situazione prima e dopo la modifica) in conformità a quanto previsto dalla concessione demaniale;
 - b. se società, copia dell'atto costitutivo registrato e depositato e statuto, o visura camerale del registro imprese, o atto sostitutivo di notorietà concernente l'assetto societario (solo in caso di apertura di nuovo esercizio);
 - c. copia della concessione demaniale
 - d. eventuale, copia della notifica / DIA per la registrazione delle attività alimentari, presentata ai sensi del Reg. CE 852/04 e/o Reg.853/04 CE;
 - e. "previsione di impatto acustico", redatta da un tecnico abilitato, in caso di utilizzo di strumenti di amplificazione sonora, o in caso contrario dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non utilizzo di strumenti di amplificazione sonora;

- f. certificato o attestato di idoneità tecnico statica riferita alla struttura a firma di un tecnico abilitato o dalla società costruttrice e/o fornitrice della struttura.
 - g. copia documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Il termine per la conclusione del procedimento e per il rilascio della licenza è fissato in giorno trenta. L'attività di stabilimento balneare potrà esser iniziata dopo il rilascio della prescritta licenza e previo ottenimento del nulla osta igienico – sanitario della competente ASL a cui dovrà esser presentata l'istanza per il tramite del Comune di Castellabate con allegata la documentazione richiesta.
 4. Il responsabile del Servizio può provvedere d'ufficio all'effettuazione delle verifiche in ordine alla conformità del locale, ove si intende esercitare l'attività, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di inquinamento acustico, nonché di quanto disposto dal presente regolamento.
 5. Il responsabile del Servizio può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano attestati in documenti già in possesso del Comune o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
 6. Qualora sia necessario acquisire pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione del provvedimento finale è sospeso, fino all'acquisizione dei relativi pareri, e comunque fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali il responsabile del Servizio può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del Servizio comunica l'eventuale sospensione dei termini all'interessato.
 7. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del Servizio di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.

ART. 15 – APERTURA PER SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o proprietà di un esercizio di stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a presentazione istanza per rilascio licenza per subingresso da presentare al Comune di Castellabate, entro 30 giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione purché dimostri il mantenimento dei presupposti per l'ottenimento della concessione demaniale.
2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'amministrazione comunale.
3. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
4. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:
 - a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta richiedente o legale rappresentante, se società;
 - b. denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se iscritto);
 - c. estremi della licenza oggetto di subingresso,
 - d. estremi della concessione demaniale marittima e ogni eventuale altro atto attestante la disponibilità dell'area e dei locali nei quali intende esercitare l'attività.
 - e. estremi del titolo giuridico che dà luogo al subingresso,
 - f. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:
 - i. di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della Legge 27-12-1956, n. 1423;
 - ii. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia);
 - g. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:
 - i. di comunicare la presenza degli addetti al servizio di salvataggio e di pronto soccorso con idonea qualifica professionale, durante la stagione balneare;

- ii. di non aver apportato alcuna modifica ai locali, impianti e attrezzature dell'esercizio;
 - iii. di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di destinazione d'uso e di inquinamento acustico;
- h. eventuale, nomina del rappresentante e relative generalità.
5. Le dichiarazioni di cui al punto f) del c. 3 del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci, nel caso di società di persone; esclusivamente dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, dal legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata o di capitali, dall'eventuale rappresentante nominato.
6. Alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere allegata la seguente documentazione:
- a. atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio (atto pubblico o scrittura privata autentica con autentica notarile);
 - b. (se società) copia dell'atto costitutivo registrato e depositato e statuto, o visura camerale del registro imprese, o atto sostitutivo di notorietà concernente l'assetto societario;
 - c. Licenza originale del cedente.
 - d. copia documento di riconoscimento in corso di validità
7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del Servizio provvederà a trasmettere all'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni trenta. Il subentrante, ove previsto, deve presentare richiesta di subingresso per la licenza di cui all' art. 5 del presente Regolamento e DIA ex art. 6 Reg. CE 852/04 per variazione titolarità.
8. A seguito della presentazione della comunicazione il responsabile del Servizio provvede inoltre ad accertare la validità ed l'efficacia del titolo giuridico che dà luogo al subentro e il possesso dei requisiti del subentrante e qualora non sussistano ragioni ostative procede al rilascio di licenza di cui all' art. 86 T.U.L.P.S.

ART. 16 - COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOCIETARIE

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, nella quale il legale rappresentante autocertifica le modifiche societarie intervenute, ovvero allega copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
2. Nel caso in cui una società esercente attività di stabilimento balneare subisca delle modifiche nella compagine sociale deve darne comunicazione al Comune e produrre la certificazione relativa al possesso dei requisiti morali.
3. Nel caso di variazione del rappresentante, questa deve essere comunicata entro 30 giorni dalla nomina e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo rappresentante.
4. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dall' art. 11 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 17 - COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE

1. Il titolare dell'attività di stabilimento balneare che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune di Castellabate, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione, con allegata le relative licenze in originale.
2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Castellabate.

3. Il titolare dell'attività di stabilimento balneare che sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni e inferiore ad un anno deve presentare al Comune di Castellabate, entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione, apposita comunicazione.
4. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 e 3 del presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dall' art. 11 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 18 – ORARI E OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Fermo restando le disposizioni previste dalle ordinanze di balneazione, le attività connesse all' attività di stabilimento balneare (somministrazione di alimenti e bevande e trattenimenti ed attività di cui all' art 6 del presente regolamento) dovranno cessare alle ore 01.00 con facoltà fino alle 02.00 senza suoni, non essendo altresì ammissibile la possibilità di deroga all' orario.
2. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del Servizio di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.
3. il titolare dell' attività di stabilimento balneare ha altresì l' obbligo di assicurare ed attuare idonei ed efficaci sistemi per la raccolta differenziata così come disposto dall' attuale normativa nazionale e locale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – IMPOSTA DI BOLLO E MODULISTICA

1. Il rilascio delle licenze per stabilimento balneare, delle licenze per somministrazione di alimenti e bevande tip. "C" nonché le relative licenze per subingresso sono soggette ad imposta di bollo da euro 14,62 come previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005. La medesima imposta di bollo dovrà esser apposta sulle relative istanze.
2. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente ordinamento si farà esclusivo uso della modulistica al presente regolamento allegato "MODELLO A" e MODELLO B".

ART. 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di strutture ricettive, attività di somministrazione e preparazione alimenti, requisiti ed adempimenti igienico sanitari e di sicurezza, ordine e sicurezza pubblica e demanio marittimo.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione contenetene in allegato il presente regolamento.
2. Sono inoltre, abrogate tutte le norme e disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'autorità comunale e da regolamenti comunali in contrasto con le vigenti disposizioni.
3. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.